

**PNRR:
istituti tecnici e professionali
finanziamento scuole paritarie**

In mezzo a tanta materia relativa a contributi, energia, rifiuti, ed altro, nella cornice del tema onnicomprensivo contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), compaiono tre articoli che interessano il sistema di istruzione e, particolarmente, le scuole paritarie.

Si tratta degli articoli 13, 27 e 28 del decreto legge n.144 del 23.09.2022, in Gazzetta Ufficiale n. 223 del medesimo 23 settembre (*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*), ma è noto con la denominazione *Aiuti-ter*).

L'articolo 13 (*Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie*) dispone per l'anno finanziario 2022, a favore delle scuole paritarie, l'incremento di 30 milioni di euro a sostegno della maggiore spesa derivante dall'incremento del costo dell'energia.

La somma si aggiunge al contributo già previsto dalla legge 62/2000 (articolo 1, comma 13): tuttavia, in detto comma il finanziamento riguarda esclusivamente le scuole elementari parificate; non si vede quindi la congruenza del titolo dell'articolo in questione che cita, indistintamente, le *scuole paritarie*, nell'ambito delle quali quelle *parificate* costituiscono un panorama ben più piccolo.

Ciò appare incomprensibile; ossia, comprensibile solo alla luce della scarsa conoscenza del sistema da parte dell'estensore del decreto.

Vedremo cosa accadrà nella fase di redazione delle disposizioni applicative.

Al Capo III si introducono le *MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)* e alla sezione III le *MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI ISTRUZIONE*.

Qui, l'articolo 26 pone le *Misure per la riforma degli istituti tecnici*.

La tortuosa lettura dei sei commi fornisce una prima, sicura, informazione: la annunciata revisione dell'istruzione tecnica avviene attraverso l'emanazione di *Regolamenti* da adottare (ma non si indicano i Ministeri competenti) entro i prossimi centottanta giorni. Bisognerà pertanto attendere ancora un po' per capire con maggiore concretezza i contenuti effettivi, solo indicati nel testo in esame.

Restando al testo ufficiale, intanto si coglie la finalità essenziale: la *revisione dell'assetto ordinamentale* è posto al fine di coordinarlo con le innovazioni del Piano industria 4.0, perseguendo il sempre auspicato ma mai raggiunto obiettivo di avvicinare i contenuti degli istituti alle richieste tecnico-professionali delle realtà industriali, sia pure accompagnati dai consueti riferimenti d'obbligo alla sostenibilità ambientale e ad un altrettanto immancabile legame tra *crescita economica e giustizia sociale*.

Superati i richiami d'abitudine, per primo l'imperativo di contenere le trasformazioni nell'ambito della spesa corrente e quindi – come poteva mancare? – quello di rispettare (anzi: di potenziare) il regime di autonomia delle istituzioni scolastiche; scontate, poi, le altrettanto consuete considerazioni, quale il più volte ripetuto *potenziamento delle competenze* (ma questa volta elencando quelle linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, che siano, però, tutte *in rapporto con il territorio*!), e poi *la laboratorialità e l'innovazione*: tutte poco più che affermazioni di facciata, non certamente ignote all'ordinamento vigente; superato tutto questo, le novità vere si individuano come segue.

È richiesta la revisione degli indirizzi e dei quadri orari, cioè la *ridefinizione dei profili dei curricoli vigenti*, insieme ad *un incremento degli spazi di flessibilità*: un tema, questo, certamente destinato a modificare anche profondamente il sistema degli istituti tecnici, ma al momento solo affermato, la cui declinazione diverrà perciò poi determinante.

Le altre avvertenze (*previsioni*, sono chiamate nel testo) restano nel consueto: un raccordo efficiente tra istruzione tecnica e successivi ITS; una nuova fase di formazione per il personale docente, incentrata sulle cosiddette *pratiche laboratoriali* (anch'esse, sempre ripetute, poco o nulla perseguite); ancora accordi territoriali con università, enti, imprese, istituzioni del territorio (sulla base di *Linee Guida* predisposte dal MI con Ministero del lavoro e Ministero dell'università); una imprecisata *erogazione diretta* di istruzione tecnica da parte del CPIA; un supporto a programmi internazionali.

Un vero e proprio spostamento verso una professionalizzazione degli istituti si legge poi nel successivo comma 3: l'acquisizione di una certificazione delle competenze acquisite agli studenti; una prima a conclusione del primo biennio ed una seconda poi a conclusione del secondo biennio; queste in conformità a quelle europee corrispondenti, rispettivamente, al secondo e terzo livello del *Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente*.

Non è questo un vero e proprio titolo di studio (a metà strada), ma la distanza non è poi molta.

Il Decreto dispone, infine, l'abrogazione di tutte le norme precedenti (anche di legge, fino al DPR n. 88 del 15.03.2010) non appena i Regolamenti saranno definiti.

L'istruzione professionale, considerata al successivo articolo 27 (*Misure per la riforma degli istituti professionali*) riceve solo aggiustamenti al vigente decreto legislativo n. 61 del 13.04.2017 (*Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*), in coerenza ai principi del PNRR:

- a. agevolare la transizione alle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 (sono elencate: *big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali*);
- b. revisione del PECUP, allineato alle innovazioni di Industria 4.0;
- c. elaborazione di specifiche Linee Guida (ancora entro 180 giorni);
- d. revisione del Progetto formativo individuale messo a punto dalla scuola;
- e. elaborazione di Linee Guida anche per supportare *i processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale*.

L'Articolo 28, infine, istituisce un *Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale*: quindici esperti di varia estrazione (anche dalle organizzazioni datoriali e sindacali) con competenze – ma si limita alle sole proposte – sugli indirizzi di studio, loro aggiornamenti o variazioni, gestione delle metodologie per la didattica per competenze o per gli spazi di flessibilità.

Un deciso spostamento dall'area della licealizzazione (concepita nella riforma Berlinguer con la legge n. 30 del 10.02.2000, poi abrogata, a quella dell'istruzione tecnica superiore in analogia con l'ordinamento tedesco).

Se risulta inequivocabilmente chiaro lo sforzo di avvicinare i percorsi di istruzione professionale e – soprattutto – istruzione tecnica alle richieste dell'impresa contemporanea (sistema 4.0) e quello di impostare un percorso di continuità della filiera tecnico-professionale con il settore terziario

rappresentato dagli ITS e poi con l'università, più problematico si prefigura lo scenario del rapporto tra i due percorsi (istruzione tecnica e istruzione professionale), ai quali si aggiungono quelli della formazione professionale regionale, con molti rischi di confusione o sovrapposizione, non ultima una "tentazione" di quadriennalità (biennio più biennio) che altera il profilo complessivo dell'istituto tecnico e potrebbe interferire sull'esame di Stato.

27 settembre 2022